

Riccio Nicola - Ricorso al TAR per la Basilicata - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 652.

Società Suanno I° SNC - Ricorso al TAR per la Basilicata - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 653.

Cafarella Nicola - Ricorso al tribunale di Potenza Sez. Lavoro - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 654.

Attuazione provvedimento 22 febbraio 2001 - concernente "Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

VISTO l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto sanità stipulato il 7.4.1999 che istituisce il profilo dell'operatore socio-sanitario (c. 1);

PRESO ATTO del provvedimento 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19.4.2001;

ATTESO che il suddetto accordo all'art. 13 prevede che:

- le Regioni e le Province Autonome attuano la formazione dell'operatore socio sanitario e provvedono all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche;
- le Regioni e le Province Autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della Salute e dal Dipartimento degli Affari Sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione;

RILEVATO che le suddette linee guida non sono ancora state emanate e che si ritiene opportuno affidare la formazione di detti operatori nell'ambito del sistema delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata;

RITENUTO quindi:

- di dover recepire l'accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano prevedendo l'istituzione del profilo dell'operatore socio-sanitario così come descritto nell'art. 1 dell'accordo;
- di dover regolamentare il corso per operatore socio-sanitario;

RILEVATO che le Regioni e Province Autonome determinano, nel provvedimento regionale di istituzione dei corsi, anche la composizione della commissione finale di esame della quale devono far parte due esperti, di cui uno del settore sanitario ed uno del settore sociale, entrambi designati dal Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale;

RITENUTO opportuno individuare i componenti che devono costituire le commissioni finali di esame, la cui nomina è demandata al legale rappresentante dell'Ente titolare del corso, nel seguente modo:

- il Direttore del corso che la presiede;
- 2 docenti del corso;
- un esperto del settore sanitario designato dall'Assessore alla Sicurezza e Solidarietà Sociale scelto tra i funzionari e dirigenti in servizio presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale;

- un esperto del settore sociale designato dall'Assessore alla Sicurezza e Solidarietà Sociale scelto tra i funzionari e dirigenti in servizio presso le strutture regionali che si occupano delle problematiche sociali;

RITENUTO di rinviare a successivi propri provvedimenti la programmazione dei corsi base per operatore socio-sanitario (O.S.S.) sospendendo conseguentemente l'attivazione di nuovi corsi per operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.) ed assicurando la conclusione di quelli già iniziati ed approvati con D.G.R. n. 1564 del 16.7.2001;

RITENUTO, altresì, a partire dall'anno 2002, che presso ciascuna sede formativa individuata, ai sensi dell'art. 3 del regolamento del corso OSS, presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, l'Azienda U.S.L. n. 1 di Venosa, l'Azienda U.S.L. n. 2 di Potenza, l'Azienda U.S.L. n. 3 di Lagonegro, l'Azienda U.S.L. n. 4 di Matera, l'Azienda U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico ed il CROB di Rionero in Vulture debbano attivarsi moduli integrati post-base, secondo le modalità previste al Titolo IV del precitato regolamento;

SENTITE le OO.SS. di categoria;

AD unanimità di voti;

DELIBERA

1. di recepire il provvedimento 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19.4.2001;
2. di individuare i componenti che devono costituire le commissioni finali di esame, la cui nomina è demandata al legale rappresentante dell'Ente titolare nel corso, nel seguente modo:
 - il Direttore del corso che la presiede;
 - 2 docenti del corso;
 - un esperto del settore sanitario designato dall'Assessore alla Sicurezza e Solidarietà


Sociale scelto tra i funzionari e dirigenti in servizio presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale;

- un esperto del settore sociale designato dall'Assessore alla Sicurezza e Solidarietà Sociale scelto tra i funzionari e dirigenti in servizio presso le strutture regionali che si occupano delle problematiche sociali;
3. di prevedere per l'espletamento delle attività amministrative connesse ai lavori della commissione, un segretario individuato nel medesimo atto di nomina della commissione;
 4. di approvare il documento allegato al presente provvedimento e che ne forme parte integrante e sostanziale avente ad oggetto: "Regolamento Regionale per la formazione dell'operatore socio-sanitario (All. 1);
 5. di provvedere con successivi propri atti e secondo le modalità previste nel precitato regolamento alla programmazione dei corsi base per operatore socio sanitario (O.S.S.);
 6. di sospendere l'attivazione dei nuovi corsi per operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.) e di assicurare la conclusione di quelli già iniziati ed approvato con D.G.R. n. 1564 del 16.7.2001;
 7. di stabilire che a partire dall'anno 2002 le Aziende UU.SS.LL. nn. 1, 2, 3, 4, 5, l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza ed il CROB di Rionero in Vulture, attivino presso le rispettive sedi formative moduli integrativi post-base per operatore socio-sanitario, secondo le modalità previste al Titolo IV del Regolamento per O.S.S., onde consentire una rapida riqualificazione degli operatori tecnici addetti all'assistenza in servizio presso le Aziende Sanitarie, le strutture sanitarie private accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali appositamente autorizzate;
 8. di stabilire che il personale avente titolo a frequentare i moduli integrativi post-base, in servizio presso le Strutture Sanitarie private accreditate, presso le strutture socio-sanitarie autorizzate e le strutture socio-assistenziali autorizzate, sia formato presso le

Aziende Sanitarie, sedi di corso, competenti per territorio con oneri a carico delle strutture di appartenenza da definirsi in specifici accordi tra Azienda Sanitaria e struttura interessata;

9. il presente provvedimento in ragione del particolare rilievo del suo contenuto deve essere portato a conoscenza delle generalità dei cittadini, pertanto, se ne dispone per intero la sua pubblicazione sul B.U.R. della Basilicata, compreso l'allegato 1.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente provvedimento sono depositati presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale che ne curerà la conservazione nei modi di legge.



R E G I O N E B A S I L I C A T A

**Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale
Ufficio Politiche della Formazione e della Qualità**

REGOLAMENTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1

L'operatore socio-sanitario

1. La figura dell'operatore socio-sanitario individua l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata:
 - a) a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
 - b) a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente dei servizi sociali e sanitari.
2. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semi-residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente, collaborando con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e/o a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.
3. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, con particolare riguardo ai compiti di:
 - a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
 - b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
 - c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

4. Tali attività sono definite, nel dettaglio, nell'allegato A di cui all'accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2001.

ART. 2

Formazione dell'operatore socio-sanitario

Il corso per operatore socio-sanitario è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale polivalente riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psico-fisica dell'assistito con un approccio che privilegia l'attenzione alla persona, alle sue esigenze e potenzialità residue.

La Regione Basilicata con il presente regolamento provvede a disciplinare l'organizzazione dei corsi per la formazione della figura di operatore socio-sanitario, nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo fra il Ministro della Salute, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2001.

ART. 3

Sedi formative

1. Nelle more dell'adozione delle apposite linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 dell'accordo del 22.02.2001, l'organizzazione e la gestione di tali corsi viene affidata alle Aziende sanitarie e al CROB della Regione che utilizzeranno all'uopo le sedi formative già attivate per i corsi di formazione infermieristica, tecnica e della riabilitazione e di OTA nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento e di quelli stabiliti nel riferito accordo del 22.02.2001.
2. Le Aziende suindividuate sono tenute ad attuare, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 4 punto b, corsi aggiuntivi di cui ai successivi punti a) e b) dell'art. 4 con oneri a carico delle strutture richiedenti.

ART. 4**Itinerari formativi e determinazione del numero di operatori socio-sanitari da formare**

1. La formazione dell'operatore socio-sanitario si articola in due distinti itinerari formativi:
 - a) corsi di formazione aperti a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 8,
 - b) moduli didattici integrativi post-base, riservati agli operatori tecnici addetti all'assistenza in possesso del titolo di cui al D.M. 295/91 in servizio presso le Aziende del S.S.R., le strutture sanitarie regionali accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture socio-sanitarie regionali appositamente autorizzate (R.S.A. etc.) le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate (case di riposo, istituti di ricovero per minori, servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, etc.).
2. In relazione al fabbisogno di operatori socio-sanitari richiesto - dalle Aziende Sanitarie - dalle strutture sanitarie private accreditate ovvero provvisoriamente accreditate - dalle strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate e dalle strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, della Regione Basilicata, la Giunta Regionale determina entro il 15 settembre di ciascun anno, il numero di Operatori Socio-Sanitari da formare mediante i corsi di formazione di base, nonché il numero di posti da istituire presso ciascuna Azienda Sanitaria.
3. Le richieste di fabbisogno di operatori socio-sanitari da parte dei soggetti di cui al comma precedente devono pervenire al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale entro il 30 giugno di ciascun anno.

TITOLO II**FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER
OPERATORE SOCIO-SANITARIO****ART. 5****Il direttore del corso**

1. La direzione ed il coordinamento dei corsi è attribuita, di norma, ad infermieri in possesso del diploma universitario di dirigente dell'assistenza

infermieristica, con esperienza nel campo della didattica, che si avvalgono in tale loro funzione dell'apporto di due esperti, di cui uno con competenza nell'area sanitaria ed uno con competenza in area sociale.

2. Il direttore del corso è responsabile degli obiettivi indicati nel progetto formativo e pertanto:
 - a) garantisce la coerenza del processo formativo e la sua aderenza al profilo professionale;
 - b) coordina la progettazione, lo svolgimento e la valutazione delle attività teoriche e di tirocinio/stage, conformemente agli indirizzi regionali;
 - c) concorre all'individuazione del personale docente dei corsi all'uopo incaricato dal legale rappresentante dell'Ente titolare del corso;
 - d) predispone l'orario delle lezioni e delle esercitazioni/stages, nonché le modalità e gli orari di svolgimento del tirocinio da concordarsi con i direttori sanitari delle strutture ospedaliere e con i responsabili delle altre strutture interessate;
 - e) vigila sull'applicazione delle disposizioni riguardanti sia la frequenza del corso che le modalità di svolgimento delle attività didattico-formative, adottando tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari al riguardo;
 - f) coordina il collegio dei docenti in ogni sua riunione;
 - g) garantisce il corretto funzionamento dell'attività di segreteria.

ART. 6

Docenti

1. L'attività didattico-formativa è svolta da soggetti muniti di specifici titoli e competenze, preferibilmente dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, formalmente incaricati dal legale rappresentante dell'Ente titolare del corso.
2. Al personale docente viene corrisposto da parte dell'Ente titolare del corso, per l'attività didattica espletata il compenso orario previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto sanità.
3. Il personale docente è tenuto in particolare a:
 - a) programmare l'insegnamento dello specifico apporto disciplinare in modo coerente con la globalità del progetto formativo;
 - b) partecipare alle riunioni di programmazione dell'attività didattica;
 - c) proporre la bibliografia e/o fornire materiale di supporto allo studio;
 - d) favorire il sostegno e il recupero dello studente qualora si riscontrino difficoltà di apprendimento;
 - e) concorrere a delineare il profilo dello studente in merito all'apprendimento e all'attitudine professionale.

ART. 7**Pubblicazione bando per l'ammissione ai corsi**

1. Il bando per l'iscrizione ai corsi deve essere pubblicato a cura dell'Ente titolare del corso, in maniera tale da garantirne idonea ed adeguata pubblicità.
2. A tal fine ne va richiesta la pubblicazione anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

ART. 8**Requisiti di accesso e modalità di ammissione**

1. Per l'accesso ai corsi di formazione per operatore socio-sanitario sono richiesti i seguenti requisiti:
 - possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
 - compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.
2. E' stabilita una riserva, nella misura del 50% sul totale dei posti complessivi, in favore degli ausiliari specializzati in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso le Aziende Sanitarie di Basilicata, le strutture sanitarie private accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate della Regione Basilicata
3. La riserva in questione opera per tre anni successivi, a far data dall'istituzione del 1° corso.
4. Nel caso in cui le richieste di ammissione dovessero essere eccedenti rispetto al numero dei partecipanti prefissato per ogni singolo corso si procede alla compilazione di una graduatoria sulla base dei titoli posseduti.
5. I punti per titoli sono così ripartiti:
 - a) titolo di studio max punti 10
 - b) titoli di servizio max punti 30

a) titoli di studio:

 - ❖ diploma di istruzione di secondo grado conseguito con votazione fino a 42 ovvero 70 **punti 4;**
 - ❖ con votazione da 43 ovvero 71 fino a 48 ovvero 80 **punti 6;**

- ❖ con votazione da 49 ovvero 81 a 54 ovvero 90 punti 8;
- ❖ con votazione da 55 ovvero 91 a 60 ovvero 100 punti 10;

b) titoli di servizio:

- ❖ servizio prestato in qualità di Operatore Tecnico addetto all'Assistenza ovvero di ausiliario socio-assistenziale in possesso del titolo rilasciato ai sensi della L. 845/78 punti 0,50 per mese o frazione superiore a giorni 15 presso le Aziende Sanitarie, le strutture sanitarie private accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate e le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate rapportato ad un orario di servizio pari a 36 ore settimanali;
 - ❖ servizio prestato in qualità di ausiliario specializzato punti 0,25 per mese o frazione superiore a giorni 15 presso le strutture di cui al comma precedente, rapportato ad un orario di servizio pari a 36 ore settimanali.
6. Qualora le richieste degli ausiliari specializzati di avvalersi della riserva siano in numero superiore rispetto ai posti riservati si procede alla formulazione di una graduatoria sulla base dei criteri previsti per i soli titoli di servizio di cui alla lettera b) del precedente comma dando comunque la precedenza a coloro che sono in possesso del titolo di OTA conseguito ai sensi del D.M. 295/91.
 7. I posti riservati agli ausiliari specializzati non utilizzati sono messi a disposizione dei partecipanti esterni.
 8. A parità di punteggio l'ammissione al corso avviene in base al criterio dell'età dando precedenza all'aspirante più giovane di età.

ART. 9

Accertamenti sanitari

L'ammissione definitiva al corso avviene previo accertamento medico di idoneità allo svolgimento delle funzioni previste dal profilo professionale dell'operatore socio-sanitario. Tale certificazione è redatta, prima dell'inizio del corso, dall'autorità sanitaria competente ed è a carico della struttura che organizza e gestisce il corso.

Gli studenti devono essere sottoposti alle vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative. La documentazione sanitaria deve essere custodita in un fascicolo personale dello studente conservato nella struttura formativa sede del corso.

ART. 10

Assicurazione

L'ente titolare del corso di formazione provvede ad assicurare gli studenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, nonché per danni cagionati a persone o cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione, ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

ART. 11

Riammissione al corso e all'esame finale

Gli studenti che non sono risultati idonei all'esame finale, di cui all'art. 20, possono previa domanda all'Ente titolare del corso, chiedere di essere ammessi in sovrannumero al corso successivo, per la frequenza a lezioni di recupero nelle materie in cui sono state riscontrate carenze in sede di esame finale ed essere ammessi a sostenere nuovamente l'esame.

Tale possibilità è consentita per una sola volta.

ART. 12

Numero studenti per corso

Il numero degli studenti da ammettere ai corsi, di norma, non può essere inferiore a 15 unità per ciascun corso nè può superare il numero massimo di 30 unità salvo l'ammissione in sovrannumero degli studenti così come previsto dagli artt. 11 e 19 del presente regolamento.

ART. 13

Calendario delle attività formative

1. I corsi per operatore socio-sanitario hanno inizio nel mese di gennaio e si concludono, ivi compreso l'esame finale, entro il mese di dicembre.

ART. 14

Moduli di formazione integrativa

In relazione a quanto previsto dall'art. 8 comma 4 dell'accordo del 22.02.2001, con apposito provvedimento di Giunta Regionale, possono essere previsti moduli di formazione integrativa, secondo specifiche necessità, e comunque dopo la realizzazione dei primi corsi per operatore socio-sanitario.

Tali moduli sono organizzati per un massimo di 200 ore.

ART. 15

Crediti formativi

1. Il credito formativo è il valore attribuibile, in ore, a competenze comunque acquisite dall'individuo determinandone la personalizzazione e la riduzione della durata del corso.
2. Le competenze e i titoli acquisiti che si intendono far valere come credito formativo devono essere debitamente certificati.
3. Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore provvedere il Direttore del Corso.
4. Un credito formativo corrispondente a 10 ore, spendibili, a seconda dei casi, specificatamente individuati di seguito, con riferimento alla parte teorica e/o a quella di tirocinio.
5. I titoli per i quali si procede al riconoscimento del relativo credito formativo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 13 dell'accordo del 22.2.2001, sono i seguenti:
 - a) attestato di qualifica di Operatore Tecnico addetto all'assistenza, conseguito ai sensi del D.M. n. 295/91;
 - b) attestato di qualifica di Operatore socio-assistenziale conseguito ai sensi della L. 845/78.
6. Per i possessori dell'attestato di qualifica di Operatore Tecnico addetto all'assistenza saranno valutati:
 - ♦ per la parte teorica: 20 crediti, da spendersi: 2 per le materie dell'area socio culturale, istituzionale e legislativa; 4 per le materie dell'area psicologica e sociale; 8 per le materie dell'area igienico sanitaria; 6 per le materie dell'area tecnico operativa;
 - ♦ per la parte di tirocinio: 10 crediti per la qualifica conseguita; nonchè 2 crediti per ogni anno di servizio prestato con la qualifica di Operatore tecnico addetto all'assistenza presso le Aziende Sanitarie, le strutture sanitarie private accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, le

strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, fino a un massimo di 10 crediti.

7. Per i possessori della qualifica di Operatore socio-assistenziale saranno valutati:
 - ♦ per la parte teorica: 20 crediti, da spendersi 4 per le materie dell'area socio culturale, istituzionale e legislativa; 4 per le materie dell'area psicologica e sociale; 6 per l'area igienico sanitaria; 6 per l'area tecnico operativa;
 - ♦ per la parte di tirocinio: 10 crediti per la qualifica conseguita; nonché 2 crediti per ogni anno di servizio prestato in qualità di Operatore socio-assistenziale presso le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, fino ad un massimo di 10 crediti.
8. Potranno, altresì, essere prese in considerazione esperienze formative effettuate nel territorio nazionale e riconosciute dalle Istituzioni pubbliche competenti a condizione che:
 - ♦ facciano riferimento a profili dell'ambito sociale e socio-sanitario, le cui competenze siano almeno in parte, sovrapponibili a quelle proprie del profilo professionale dell'operatore socio-sanitario;
 - ♦ siano documentate da relativi attestati di qualifica, diplomi, altre certificazioni rilasciate dalle Regioni, dalle Aziende Sanitarie, dagli Istituti Professionali di Stato.
 - ♦ La valutazione delle competenze e titoli acquisiti sarà effettuata dal Direttore del corso, da due esperti di cui uno con competenza in area sanitaria ed uno con competenze in area sociale, da uno o più docenti del corso.
 - ♦ La valutazione consisterà principalmente nell'analisi della documentazione presentata dall'interessato (attestazioni, titoli, qualifiche ed eventualmente programma di studi svolto). Una volta effettuata la valutazione, si potrà pervenire nel dettaglio, alla quantificazione del credito formativo, che in termini di durata oraria non potrà superare il 40% del percorso formativo per O.S.S.
9. I crediti formativi di cui al punto 6 e punto 7 non potranno cumularsi con quelli previsti al punto 8.

TITOLO III

ATTIVITA' DIDATTICA DEL CORSO

ART. 16

Articolazione del curriculum formativo

1. Il corso di formazione per operatore socio-sanitario ha durata annuale, per un numero di 1000 ore.
2. Esso si articola in due moduli didattici:
 - a) un modulo di base, destinato a fornire un tipo di formazione teorica basilare, per un numero di 200 ore;
 - b) un modulo professionalizzante, che prevede formazione teorica, per un numero di 250 ore, esercitazioni/stages, per un numero di 100 ore, e tirocinio, per un numero di 450 ore.

ART. 17

Il tirocinio

1. Il tirocinio è la modalità di apprendimento delle competenze professionali attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa professionale e organizzativa. Il monte ore indicato per il tirocinio è da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere gli obiettivi previsti.
2. Lo svolgimento del tirocinio avviene nei seguenti ambiti:
 - ❖ servizi sanitari per un monte ore pari a 200
 - ❖ servizio sociale per un monte ore pari a 100
 - ❖ servizi socio-sanitari per un monte ore pari a 150.
3. La frequenza dei tirocini deve essere certificata in appositi registri a cura del direttore del corso.
4. Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale.

ART. 18

Materie di insegnamento

1. Le materie di insegnamento sono articolate nelle seguenti aree disciplinari, per le quali si prevede un monte ore complessivo di formazione teorica pari a quello specificato per ciascuna area:
 - ❖ area socio-culturale, istituzionale e legislativa (90 ore);
 - ❖ area psicologica e sociale (100 ore);
 - ❖ area igienico sanitaria (130 ore);
 - ❖ area tecnico operativa (130 ore).
2. Tali materie sono indicate e specificate, nel dettaglio, nell'allegato "C", di cui all'accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22.01.2001, e la distribuzione oraria tra le stesse all'interno di ciascuna area viene effettuata a cura dei Direttori del Corso.

ART. 19

Ammissione all'esame finale

1. L'ammissione all'esame finale è disposta dal collegio dei docenti. L'ammissione è subordinata:
 - al raggiungimento della sufficienza in tutte le valutazioni previste;
 - alla regolare frequenza a tutte le attività formative.
2. La frequenza è obbligatoria. Non sono ammessi agli esami finali gli studenti che abbiano riportato un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo. Il 10% delle ore di assenza è valutato con riferimento a ciascuna singola fase in cui si articola l'iter formativo (parte teorica, esercitazioni/stages, tirocinio).
3. In ipotesi di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dal direttore del corso.
4. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e ai tirocini deve essere adeguatamente documentata mediante rilevazione delle presenze a mezzo di firma da parte dei corsisti.

ART. 20**Esami finali e rilascio dell'attestato**

1. Al termine del corso i discenti sono sottoposti ad un esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, per il conseguimento del relativo attestato di qualifica.
2. La prova teorica consiste nella risposta orale ad una serie di quesiti vertenti sulle materie oggetto di insegnamento.
3. La prova pratica consiste nella simulazione di un processo assistenziale di competenza.
4. La commissione d'esame, nominata dal legale rappresentante dell'Ente titolare del corso, è costituita da:
 - il direttore del corso, che la presiede;
 - due docenti del corso;
 - un esperto nel settore sanitario designato dall'Assessore alla Sicurezza e Solidarietà Sociale e scelto tra i funzionari e dirigenti del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale;
 - un esperto in materia sociale designato dall'Assessore alla Sicurezza e Solidarietà Sociale, scelto tra i funzionari e dirigenti in servizio presso le strutture regionali che si occupano delle problematiche sociali.
5. La commissione, per l'espletamento delle proprie attività, si avvale di un segretario formalmente incaricato.
6. Ai componenti della commissione di esame e al segretario viene corrisposto il compenso di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 23 marzo 1995.
7. Ai pubblici dipendenti il compenso in questione viene erogato solo se l'incarico è stato espletato al di fuori del normale orario di servizio.
8. La valutazione di ciascuna prova d'esame è espressa in centesimi. Il punteggio minimo per ciascuna delle due prove, ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica, è di 60/100. Il voto complessivo è dato dalla media dei voti conseguiti per ciascuna delle due prove.
9. La commissione di esame nel caso valuti non idoneo un allievo dovrà motivare tale giudizio evidenziandone le lacune formative.
10. All'allievo che supera le riferite prove d'esame è rilasciato l'attestato di qualifica, allegato al presente regolamento, valido su tutto il territorio nazionale.

TITOLO IV

MODULI DIDATTICI INTEGRATIVI POST-BASE

ART. 21

Ammissione ai moduli

1. Gli operatori tecnici addetti all'assistenza in possesso del titolo di cui al D.M. 295/91, in servizio a tempo indeterminato presso le Aziende Sanitarie, le strutture sanitarie private accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, sono ammessi a frequentare moduli didattici integrativi post-base, al termine dei quali, previo esame finale, conseguono l'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario, allegato al presente regolamento, valido su tutto il territorio nazionale.
2. Il bando per l'iscrizione ai corsi deve essere pubblicato a cura dell'Ente titolare del corso, in maniera tale da garantire idonea ed adeguata pubblicità.
3. A tal fine ne va richiesta la pubblicazione anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
4. Le domande di partecipazione ai moduli didattici integrativi post-base devono essere inoltrate all'Ente titolare del corso entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
5. Presso ciascuna sede formativa, a partire dall'anno 2002, devono attivarsi moduli integrativi post-base di una o più sezioni, onde consentire una rapida riqualificazione degli operatori tecnici addetti all'assistenza già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ciascuna sezione del modulo non può, d norma, prevedere un numero di studenti superiore alle 30 unità ed inferiore alle 15.
6. Gli enti titolari del corso, procedono all'ammissione dei candidati alla frequenza dei moduli integrativi, sulla base del criterio dell'anzianità di servizio, computando 0,5 punti per mese o frazione superiore a giorni 15 di servizio prestato, in qualità di operatore tecnico addetto all'assistenza a tempo determinato o indeterminato, presso le strutture di cui al primo comma del presente articolo.
7. A parità di punteggio l'ammissione ai moduli avviene in base al criterio dell'età dando precedenza all'aspirante più anziano di età.

ART. 22**Organizzazione dei moduli**

1. I moduli didattici integrativi post-base hanno una durata complessiva massima di 400 ore e si articolano in:
 - un modulo di base, destinato a fornire un tipo di formazione teorica, per un numero complessivo di 100 ore;
 - un modulo professionalizzante, che prevede formazione teorica, per un numero di 100 ore, esercitazioni/stages, per un numero di 50 ore, e tirocinio, per numero massimo di 150 ore.
2. Per la parte relativa al tirocinio, gli operatori tecnici addetti all'assistenza possono valersi di un credito formativo proporzionale agli anni di servizio prestati con la qualifica di OTA, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
3. Tale credito formativo determina la riduzione del periodo di tirocinio in ragione di 10 ore per ogni credito acquisito.
4. Viene attribuito un credito formativo per ogni anno di servizio, debitamente certificato, fino ad un massimo di 10 crediti (con la conseguente riduzione massima di 100 ore del periodo di tirocinio).
5. Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore provvedere il direttore del corso.

ART. 23**Materie di insegnamento e personale docente**

1. Le materie di insegnamento sono articolate nelle seguenti aree disciplinari, per le quali si prevede un monte ore complessivo di formazione teorica pari a quello specificato per ciascuna area:
 - area socio-culturale, istituzionale e legislativa (20 ore);
 - area psicologica e sociale (40 ore);
 - area igienico sanitaria (70 ore);
 - area tecnico operativa (70 ore).
2. Tali materie sono indicate e specificate, nel dettaglio, nell'allegato "C", di cui all'accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2001.

3. Il numero di ore stabilite dall'articolo precedente per ciascuna fase formativa (formazione teorica, esercitazioni/stages, tirocinio) deve essere distribuito tra le singole materie, a cura del direttore del corso, tenendo nel dovuto conto le conoscenze già acquisite dai corsisti in base al programma dei corsi di formazione per operatore tecnico addetto all'assistenza (allegato 2 al decreto del Ministero della Sanità n. 295 del 26 luglio 1991).

ART. 24

Tirocinio

1. Per la definizione di tirocinio si rinvia all'articolo 17 del presente regolamento.
2. Lo svolgimento del tirocinio per i moduli didattici integrativi post-base avviene nei seguenti ambiti:
 - servizi sociali per un monte ore pari a 100;
 - servizi sanitari e socio-sanitari per un monte ore pari a 50.

ART. 25

Frequenza dei moduli ed esame finale

1. La frequenza dei moduli è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano riportato un numero di assenze superiore, di norma, al 10% del monte ore previsto con riferimento a ciascuna singola fase in cui si articola l'iter formativo (parte teorica, esercitazioni/stages, tirocinio).
2. In ipotesi di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dal direttore del corso.
3. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni/stages e ai tirocini deve essere adeguatamente documentata mediante rilevazione delle presenze a mezzo di firma da parte dei corsisti.
4. Al termine dei moduli i corsisti sono sottoposti ad un esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, per il conseguimento del relativo attestato di qualifica.
5. L'esame finale si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 20.



R E G I O N E B A S I L I C A T A
Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale

Fac simile di attestato

ENTE TITOLARE DEL CORSO

**ATTESTATO DI QUALIFICA DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO**

Conferito al candidato

Nome _____ Cognome _____

nat. ____ a _____ il _____

ai sensi dell'art. 12 del Provvedimento 22/02/01 "Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione" e disciplinato dall'art. 16 del regolamento del corso per operatore socio sanitario approvato con D.G.R. n. _____ del _____.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE TITOLARE DEL CORSO**

Luogo e data _____